

*Enon sono ammissibili richieste di risarcimento del danno, afferma il Tribunale di Roma*

# Clima, lo Stato non indennizza

## Nessun obbligo di iniziative più efficaci anti-climate change

DI GAUDIANA GIUSTI\*

Lo Stato italiano non ha l'obbligo giuridico di assumere iniziative più efficaci contro il cambiamento climatico e non sono ammissibili richieste di risarcimento del danno. Perché, in sostanza, le scelte politiche non sono sindacabili dai giudici a pena di violazione del principio costituzionale di separazione dei poteri. Lo ha deciso in primo grado il Tribunale Civile di Roma (II sezione) con sentenza del 26/2/2024 nella causa "Giudizio Universale" presentata da un gruppo di associazioni e cittadini guidati dalla Ong A Sud.

Nel giudizio, avviato nel 2021, lo Stato era chiamato a rispondere per non aver adottato politiche adeguate di contrasto al climate change "antropogenico". Il Tribunale ha rigettato le domande principali, sulla riduzione entro il 2030 delle emissioni di anidride carbonica del 92% rispetto al 1990, per difetto assoluto di giurisdizione. La strategia dei ricorrenti era variegata. Da un lato si faceva ricorso alla "strategic human rights-based litigation" che richiede agli Stati di promuovere una serie di diritti connessi al cambiamento climatico (diritto a salute, sviluppo, uguaglianza di genere, emancipazione delle donne, equità intergenerazionale). Dall'altro lato era invocato l'aspetto ambientale, in base alla copiosa disciplina comunitaria e nazionale. Infine, l'aspetto civilistico di responsabilità extracontrattuale dello Stato (art. 2043 codice civile, ex sentenza 641 del 1987 della Consulta): non aver agito per prevenire danni in situazioni di "minaccia urgente", che secondo i ricorrenti era comprovata dalla scienza.

Secondo i giudici, invece, le "decisioni su modalità e tempi di gestione del cambiamento climatico antropogenico - che comportano valutazioni discrezionali di ordine socio-economico e sui costi-benefici nei più vari settori della collettività umana - rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili nel giudizio civile". Governo e Parlamento compiono "atti e comportamenti manifestamente espressivi della funzione di indirizzo politico... nella delicata e complessa questione, indubbiamente emergenziale". Non sono quindi domande che avrebbero dovuto essere rivolte ad altro giudice, quanto domande che non possono essere rivolte a nessun giudice perché così il potere

giudiziario sconfinerebbe negli ambiti del potere legislativo ed esecutivo.

Il Tribunale ha poi ritenuto che la domanda subordinata volta ad ottenere una modifica del Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) sia estranea alla giurisdizione ordinaria. Il regolamento UE 2018/1999 disciplina la formazione del Piano, lasciando agli Stati discrezionalità nell'individuare le misure più idonee per raggiungere gli obiettivi. Eventuali carenze per adeguatezza, coerenza e ragionevolezza rispetto ai medesimi vanno fatte valere dinanzi al giudice amministrativo.

Questa pronuncia rappresenta una battuta d'arresto per l'associazionismo ambientale, dopo i successi ottenuti in altre giurisdizioni (Olanda, Francia e Germania). Tuttavia, alcuni commentatori hanno rilevato alcune indicazioni positive. In primo luogo, la sentenza afferma che la responsabilità dello Stato-legi-

slatore è "predicabile nei casi di violazione del diritto dell'Unione europea." Se quindi l'Italia risultasse non aver adempiuto nel tempo la copiosa normativa europea potrà essere chiamata a risponderne. Poi, il passaggio sulla censurabilità di "asserite carenze del Pniec" davanti al giudice amministrativo sembra lasciare aperta la strada a un diverso tipo di procedimento. Da ultimo, la sentenza è rivolta allo Stato italiano: non è detto che in giudizi contro le grandi corporations le conclusioni delle corti italiane non possano essere significativamente diversi.

\*Studio Legale Bastianini Carnelutti

© Riproduzione riservata



Il testo della sentenza su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

## Fanno prova i verbali non i dati tratti da server

Non c'è fede privilegiata sui dati che gli ispettori dell'Inps o del fisco estraggono dai server aziendali e poi rielaborano: al contribuente serve tuttavia la querela di falso per smentire la veridicità non del documento informatico ma del verbale in cui i pubblici ufficiali attestano che le informazioni riportate sono state estratte dai computer dell'impresa. E i dati indicati risultano liberamente valutabili dal giudice: sono i badge per l'accesso in ufficio a inchiodare il datore all'accertamento fiscale sui compensi ai dipendenti mascherati da indennità di trasferta. Inutile per il contribuente invocare le norme del codice dell'amministrazione digitale. Così la Cassazione, sez. tributaria, ordinanza 7475 del 20/3/2024. Definitivo l'accertamento notificato alla srl per l'omesso versamento di ritenute su maggiori compensi corrisposti ai dipendenti: non trova ingresso l'eccezione di giudicato proposta dalla contribuente perché un'altra sentenza ha stabilito che invece per l'annualità precedente la società ha attribuito in modo corretto l'indennità di trasferta. L'atto impositivo delle Entrate nasce sulla base del pvc della Gdf, a sua volta fondato sul verbale Inps. Durante la verifica in azienda i funzionari estraggono i dati dal sistema di controllo automatico delle presenze dei lavoratori in sede: le informazioni tratte dai server aziendali confluiscono nel classico verbale cartaceo che fa fede fino a querela di falso perché sottoscritto da pubblici ufficiali, mentre non sono destinati di per sé a prova privilegiata le informazioni tratte dai sistemi informatici; che tuttavia sono riscontrate dai giudici tributari con elementi esterni, mentre la società pretende di negare l'attendibilità dei dati con la presunta prassi illecita secondo cui i badge per le presenze in ufficio sarebbero utilizzati da soggetti diversi dai titolari. Inammissibile il disconoscimento ex art. 2712 Cc operato in modo cumulativo su tutti i documenti dell'Inps. Non pertinente il richiamo alle disposizioni del decreto legislativo 82/2005, che indicano i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche. Insomma: i dati estratti dal sistema di controllo automatico durante l'ispezione sono riportati nei verbali che, sottoscritto da pubblici ufficiali, fa fede fino a querela di falso sui fatti accertati dagli ispettori.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

BREVI

**Nuove funzioni per gli Archivi di Stato:** centri culturali polivalenti che, attraverso interventi di riqualificazione, aggiungono alla tradizionale funzione di conservazione, studio e consultazione della secolare documentazione, quella di luoghi aperti ai cittadini o hub archivistici interprovinciali per la conservazione documentale, creando valore culturale, sociale ed economico per il territorio. È l'obiettivo al centro di un accordo firmato dal direttore generale Archivi del Ministero della Cultura, Antonio Tarasco, e dal direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra del Verme.

20 laureati in materie tecnico-scientifiche da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato. I giovani ricercatori saranno coinvolti sulle diverse tematiche della transizione ecologica e digitale, idrogeno, agricoltura sostenibile, nucleare sostenibile, HPC e Big Data, a valere su progetti finanziati in ambito Pnrr.

**Frode fiscale da 67 mln,** la Gdf Macerata sequestra beni per 14 mln. L'operazione castello di carta ha smascherato un giro di fatture false emesse da imprese 'cartiere' per finte somministrazioni di manodopera, e portato alla denuncia di quattro persone, oltre che al sequestro preventivo di oltre 14 mln. Da quanto si apprende dalla Gdf, il sistema evasivo sarebbe stato ideato da un imprenditore che, in qualità di amministratore di fatto o di diritto delle imprese coinvolte e con la complicità di 'teste di legno', ha emesso fatture relative ad operazioni inesistenti aventi ad oggetto presunte somministrazioni di manodopera (servizi di pulizie, dei trasporti e della logistica).

**La Gdf di Milano e il comune di Bareggio** hanno sottoscritto un protocollo di intesa a salvaguardia delle risorse del Pnrr, del Piano nazionale per gli investimenti complementari e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Ue. L'accordo, firmato dal sindaco di Bareggio, Linda Colombo e dal comandante provinciale della gdf di Milano, generale di brigata Francesco Mazzotta, ha lo scopo di garantire l'uso lecito delle risorse, destinate al Comune.

**Il click day dedicato alla richiesta di lavoratori extracomunitari stagionali** per il 2024, ha dato prova di un portale ministeriale sicuramente più efficiente rispetto agli scorsi anni, ma la macchina amministrativa ancora registra notevoli ritardi nel rilascio del definitivo permesso di soggiorno. Così Cia-Agricoltori Italiani da una prima ricognizione sul territorio che la vede tra le organizzazioni professionali agricole assegnatarie delle 41 mila quote per il settore agricolo e quello turistico alberghiero, rispetto alle complessive 89.050 previste quest'anno.

© Riproduzione riservata



to, in una segnalazione inviata nei giorni scorsi ai Presidenti di Senato e Camera e al Presidente del Consiglio.

**Venerdì 5 aprile 2024** alle 11.30 presso l'Istituto Scuola Provinciale Edili, Cpt Ravenna, in via S. Alberto 123, Vises Fondazione di Federmanager, presenta alla cittadinanza gli interventi di recupero di due strutture scolastiche del territorio gravemente danneggiate dall'alluvione del maggio 2023, la Scuola Materna Madonna della Fiducia di Fornace Zarattini e l'Asilo Nido Azzaroli di S. Agata sul Santerno.

**Fino all'8 aprile è possibile** candidarsi al concorso Enea per il reclutamento di